



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, e in particolare l'art. 7 in materia di autonomia organizzativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2014 recante "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 20 concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, che stabilisce che presso il Dipartimento opera, tra l'altro, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, che viene organizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2015, concernente modifiche al DPCM del 1° ottobre 2012 per l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare, all'articolo 20, relativo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 novembre 2015 reg. n. 2945;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2015, in merito all'organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, registrato dalla Corte dei Conti in data 31 dicembre 2015, Reg. n. 3212;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2013, con cui è stata riorganizzata la Segreteria tecnica per la programmazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modificazioni, che ha assunto la denominazione di "Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica";

CONSIDERATO che il Nucleo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto del Presidente



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013 e successive modificazioni, svolge funzioni di supporto tecnico all'attività di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia economico-finanziaria, con particolare riguardo alle tematiche di maggiore rilievo ai fini della realizzazione del programma di politica economica del Governo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013 e successive modificazioni, il quale dispone che il Nucleo è composto di quindici unità di comprovata specializzazione universitaria e scientifica ed elevata professionalità economica o giuridica nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto stesso, di cui cinque specializzati in materia di politica economica, cinque specializzati in materia di finanza e contabilità pubblica e cinque specializzati in materie giuridiche;

RAVVISATA la necessità, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia economico-finanziaria, con particolare riguardo alle tematiche di maggiore rilievo ai fini della realizzazione del programma di politica economica del Governo, di modificare i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013 e 5 agosto 2013;

DECRETA

Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'art. 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Nucleo svolge funzioni di supporto tecnico all'attività di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia economico-finanziaria, con particolare riguardo alle tematiche di maggiore rilievo ai fini della realizzazione del programma di politica economica del Governo. A tal fine, il Nucleo fornisce supporto tecnico alla elaborazione delle proposte e alla predisposizione dei provvedimenti normativi delle suddette materie, nonché alla valutazione dei loro effetti in termini di impatto economico e sulla finanza pubblica. I componenti del Nucleo, possono fornire approfondimenti istruttori su questioni di pertinenza del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica.”

b) all'articolo 2, comma 1 sono soppresse le seguenti parole:

“1. di cui cinque specializzati in materia di politica economica, cinque specializzati in materia di finanza e contabilità pubblica e cinque specializzati in materie giuridiche”.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'incarico è conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile non più di due volte. Tale decreto stabilisce l'oggetto, la durata, il compenso spettante all'incaricato in conformità a quanto previsto dall'art. 3). Al decreto di nomina dei componenti è allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo di professionalità richiesta”.

Art. 2

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – CDR 11 – Programmazione e coordinamento della politica economica.
2. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI